

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 4 aprile 1942, n. 79

Codice civile

Approvato con R.D. 16 marzo 1942, n. 262

LIBRO QUINTO. Del lavoro - TITOLO UNDICESIMO. Disposizioni penali in materia di società, di consorzi e di altri enti privati - CAPO QUARTO Degli altri illeciti, delle circostanze attenuanti e delle misure di sicurezza patrimoniali

Articolo 2635 — Corruzione tra privati **Testo in vigore dal 24 novembre 2016**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. (3)

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste. (4)

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte. (2)

(1) (5)

(1) Il presente articolo, prima sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 11.04.2002, n. 61, poi modificato dall'art. 15, comma 1, dall'art. 39, comma 2, L. 28.12.2005, n. 262 con decorrenza 12.01.2006 e dall'art. 37, D.Lgs. 27.01.2010, n. 39 con decorrenza dal 07.04.2010, è stato da ultimo così sostituito dall'art. 1, comma 76, L. 06.11.2012, n. 190 con decorrenza dal 28.11.2012. Si riporta di seguito il testo previgente:

"(Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità). - Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, a seguito della dazione o della promessa di utilità compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio, cagionando nocumento alla società sono puniti con la reclusione sino a tre anni.

La stessa pena si applica a chi dà o promette l'utilità.

La pena e' raddoppiata se si tratta di societa' con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Si procede a querela della persona offesa."

(2) Il presente comma, aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 29.10.2016, n. 202 con decorrenza dal 24.11.2016, è stato poi così modificato dall'art. 3, D.Lgs. 15.03.2017, n. 38 con decorrenza dal 14.04.2017. Si riporta di seguito il testo previgente:

"Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date o promesse."

(3) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 15.03.2017, n. 38 con decorrenza dal 14.04.2017. Si riporta di seguito il testo previgente:

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni."

(4) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 15.03.2017, n. 38 con decorrenza dal 14.04.2017. Si riporta di seguito il testo previgente:

"Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste."

(5) La rubrica del presente titolo è stata così sostituita dall'art. 2, D.Lgs. 15.03.2017, n. 38 con decorrenza dal 14.04.2017. Si riporta di seguito il testo previgente:

" Disposizioni penali in materia di società e di consorzi".